



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*


**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA
PROFESSIONISTI DI I QUALIFICA PROFESSIONALE
Accordo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo anno 2022**

Il giorno 16 settembre 2024 ha avuto luogo l'incontro per la definizione dell'accordo di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale per l'anno 2022 tra l'ANSFISA e le organizzazioni sindacali. La riunione si svolge in modalità mista, in presenza e collegamento in videoconferenza attraverso l'applicativo Teams della Microsoft.

Premesso che:

- in data 16 giugno 2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa;
- con decreto prot. n. DECRETI.R.0000043 del 09.04.2024 è stato costituito il Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale per l'anno 2022 per un importo di euro 1.507.961,75, determinando gli incrementi previsti ai sensi dall'art. 67, comma 1 e comma 2 nella misura pari rispettivamente ad euro 22.913,40 ed euro 4.582,68, corrispondenti alle percentuali di 1,10% e 0,22% del monte salari 2018, calcolato includendo anche l'indennità di vacanza contrattuale pari a euro 9.659,00;
- ai fini della costituzione del fondo 2022, è stato escluso il personale ex Ustif trasferito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai sensi del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156, in quanto, alla data del decreto di costituzione del fondo, non risultavano ancora emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 6, comma 6, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121 e il decreto interministeriale previsto all'art. 10 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 e non era stata ancora effettuata l'equiparazione di detto personale al personale dell'Agenzia;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale, con nota MEF - RGS - Prot. 83863 del 16/04/2024 ha segnalato che il monte salari per l'anno 2018 da prendere a riferimento per il computo degli incrementi previsti dal CCNL debba essere calcolato escludendo le somme relative all'Indennità di Vacanza Contrattuale della tabella 13 del conto annuale;

- il monte salari per l'anno 2018 da prendere a riferimento per il computo degli incrementi previsti dal CCNL deve essere calcolato prevedendo la rivalutazione del 3,48%;
- con decreto prot. n. DECRETI.R.0000068 del 15-05-2024, per tener conto delle indicazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale per l'anno 2022 è stato rideterminato in euro 1.508.786,68, in cui l'incremento previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL per l'Area Funzioni Centrali triennio 2019-2021 è pari a euro 23.600,84;
- in data 20/05/2024 è stata sottoscritta con le OO.SS. l'ipotesi di accordo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo, anno 2022;
- il Collegio dei revisori dei conti, durante la riunione del 12/06/2024, in esito alla verifica dell'ipotesi di ripartizione del fondo 2022 sottoscritta in data 20/05/2024, ha richiesto di integrare il valore del fondo con l'incremento riferito all'annualità 2021 previsto dall'art. 67 comma 1 del CCNL del 16 novembre 2023 per l'Area Funzioni Centrali triennio 2019-2021;
- il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale per l'anno 2022 è stato rideterminato in euro 1.532.387,52 con decreto prot. DECRETI.R.0000136.28-06-2024;
- in data 4 luglio 2024 tra l'ANSFISA e le organizzazioni sindacali è stata sottoscritta l'ipotesi di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale per l'anno 2022;
- con verbale n. 6/2024 del 8 luglio 2024 è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti sull'ipotesi di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale per l'anno 2022;
- con nota MEF-RGS Prot. 196146 del 09/028/2024, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, ha reso parere favorevole alla sopra citata ipotesi;
- con nota DFP-0055321-P-09/08/2024, il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva ha fornito parere favorevole all'ipotesi di accordo di ripartizione del fondo, a condizione di precisare, in sede di sottoscrizione definitiva, la clausola finalizzata a dirimere l'eventualità di ex aequo nell'ambito dell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di risultato assicurando la concreta attuazione della logica meritocratica e la valorizzazione della valutazione della performance;
- occorre concordare, in via definitiva, la ripartizione del fondo per l'anno 2022;



- a tal fine, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale sono stati regolarmente invitati a partecipare alla riunione, ed in tale sede sono state raggiunte intese sulla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale per l'anno 2022.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutti i professionisti di prima qualifica professionale, a tempo determinato o indeterminato, compreso il personale in comando, in servizio nell'anno 2022 presso ANSFISA, escluso - per il solo periodo di comando - il personale in servizio ai sensi dell'art. 12 comma 14 del Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, i cui compensi sono stati gestiti con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, prima dell'immissione nel ruolo dell'Agenzia. È altresì escluso il personale ex Ustif trasferito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai sensi del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156.

Art. 2


Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo dispone l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale dell'annualità 2022, nel rispetto dei criteri e delle modalità definite nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021.
2. Ai sensi del disposto dell'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi una quota prevalente finalizzata ai trattamenti economici accessori.

Art. 3

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo annualità 2022




1. Il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale è ripartito secondo quanto riportato nella allegata tabella.
2. Le parti concordano che gli eventuali residui relativi alle voci di ripartizione del fondo sono ripartiti secondo quanto definito all'art. 10 comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale



Integrativo per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 28 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali 2016-2018, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale. Detta maggiorazione può essere attribuita alla quota massima del 15% del personale valutato. Nel caso in cui il personale che abbia conseguito la valutazione massima superi il contingente del 15% si dà precedenza a chi abbia la media più elevata nella valutazione della performance calcolata sull'ultimo triennio di servizio in ANSFISA; in caso di ulteriore parità, si utilizzano nell'ordine i seguenti criteri di precedenza: maggiore anzianità di servizio nella categoria e maggiore età anagrafica.
4. L'efficacia del presente accordo è subordinata al controllo, da parte degli organi competenti, sulla compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale e dalle norme di legge.

ANSFISA


OOSS
CISL FP 
CIDA FC 
CGIL FP 

**Fondo per le politiche di sviluppo dei Professionisti di prima qualifica professionale
Ripartizione anno 2022**

Voce di ripartizione	Importo	Riferimento CCNL/CCNI
Indennità professionale	635.151,27	CCNL ENAC per il personale non dirigente 1998-2001, art. 92 CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018, art. 107 CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2019 – 2021, art. 67 CCNI per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021 art. 12
Progressioni economiche 2021	33.651,17	CCNL ENAC 2002-05 primo biennio personale dirigente, art.70 CCNL ENAC 2006-09 personale dirigente, art. 25 CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018, art. 107 CCNI per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021 art. 11
Retribuzione di risultato	852.585,08	CCNL ENAC per il personale non dirigente 1998-2001, art. 92, comma 2 lett. b) CCNI per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021 art. 14, come modificato dall'art. 4 dell'Accordo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale anno 2021
Iscrizione Albi professionali	11.000,00	CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018, art. 106 CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2019 – 2021, art. 67 CCNI per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021 art. 15
Valore del fondo 2022	1.532.387,52	

[Handwritten signature]

OO.SS. firmatarie in presenza dell'accordo di ripartizione fondo anno 2022 - professionisti I qualifica	
sigla	data di sottoscrizione
CIDA FC	16/09/2024
CISL FP	16/09/2024
FP CGIL	16/09/2024
OO.SS. firmatarie da remoto dell'accordo di ripartizione fondo anno 2022 - professionisti I qualifica	
sigla	estremi protocollo sottoscrizione
UNADIS	66125 del 18/09/2024
UIL PA	66647 del 19/09/2024